

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2005

che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all'applicazione del sistema TRACES e modifica la decisione 92/486/CEE

[notificata con il numero C(2005) 279]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/123/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002 relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato⁽³⁾ prevede la creazione del sistema TRACES.
- (2) L'integrazione di TRACES in tutte le informazioni contenute nei documenti veterinari comuni di entrata dei prodotti, previsti dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004 che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi⁽⁴⁾, comporta un notevole aumento del carico di lavoro per i posti d'ispezione frontaliere.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

- (3) Le importazioni nella Comunità di prodotti d'origine animale soggetti alle procedure particolari di cui alla direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽⁵⁾ devono tuttavia essere notificate da TRACES.

- (4) La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE⁽⁶⁾ prevede l'utilizzo del sistema TRACES da parte degli Stati membri a partire dal 1° aprile 2004.

- (5) Gli Stati membri necessitano di tempo per convincere gli spedizionieri a partecipare attivamente all'inserimento dei dati nel sistema TRACES e garantirne la formazione.

- (6) I collegamenti tra TRACES ed i sistemi informatici per le dichiarazioni sanitarie esistenti in taluni Stati membri necessitano di un'approfondita fase di sperimentazione.

- (7) La decisione 2004/292/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 della decisione 2004/292/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

⁽⁵⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata: GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

«2. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 31 dicembre 2004 siano inseriti nel sistema TRACES i seguenti elementi:

- a) le parti I e II dei certificati sanitari inerenti agli scambi nonché la parte III all'atto dell'esecuzione di un controllo;
- b) i documenti veterinari comuni di entrata per tutti gli animali introdotti nella Comunità;
- c) i documenti veterinari comuni di entrata per tutte le partite respinte nonché per tutti i prodotti soggetti alle procedure particolari previste dalla direttiva 97/78/CE:
 - i) la procedura di sorveglianza specifica di cui all'articolo 8, paragrafo 4;
 - ii) la procedura di transito da un paese terzo verso un altro paese terzo di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
 - iii) la procedura di trasferimento verso una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

- iv) la procedura di approvvigionamento dei mezzi di trasporto marittimi di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
- v) la procedura di reimportazione di prodotti di origine comunitaria di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, punto c), gli Stati membri assicurano che a partire dal 30 giugno 2005 siano inseriti in TRACES tutti i documenti veterinari comuni di entrata per la totalità dei prodotti introdotti nella Comunità, a prescindere dal vincolo della merce ad un regime doganale.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione